

SERVIZIO NOVITA'

Sezione Sesta, n. 44089/14, c.c. 14 ottobre 2014, dep. 23 ottobre 2014 – Pres. A. Agrò – Rel. G. De Amicis

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Sentenze penali italiane: esecuzione all'estero – Presupposti – Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (Legge 334/1988) – Vigenza tra i due Stati – Artt. 742 e 743 cod. proc. pen. – Valutazione della idoneità del trasferimento al reinserimento sociale del condannato – Applicabilità - Esclusione.

La Sesta Sezione ha affermato che, nel caso di domanda di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva in una nazione con la quale vige la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata con legge n. 334/1988), alla Corte d'Appello compete solo l'accertamento delle condizioni di legittimità del trasferimento previste dall'art. 3 della Convenzione medesima, dovendo invece escludersi ogni valutazione sull'idoneità del trasferimento al reinserimento sociale del condannato; e ciò in quanto le norme codicistiche in tema di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane, di cui agli artt. 742 e 743 cod. proc. pen., si applicano solo in assenza di norme internazionali che disciplinino diversamente la materia.

